



Comune di Borgonovo Val Tidone

(Provincia di Piacenza)

ORIGINALE N. 21

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 18.30 nella sede municipale sono presenti i signori:

1 MAZZOCCHI PIETRO	Presente			
2 FRANCESCONI DOMENICO	Presente	8	GERBI ISABELLA	Presente
3 LUNNI MATTEO	Assente	9	CARRA' MARIA RAFFAELLA	Presente
4 MONTELEONE GIULIA	Presente	10	AZZALI CHIARA	Presente
5 SOGNI NICOLA	Presente	11	MAINI GRAZIANO	Assente
6 COROLI DAVIDE	Presente	12	GUASCONI GUIDO	Presente
7 FUSARO TIZIANA	Presente	13	POGGI ESTERINA	Presente

Presenti 11

Assenti 2

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Comunale è presente l' Assessore esterno Domenico Mazzocchi. Assiste il Segretario Generale - Dott.ssa MARTA PAGLIARULO- il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor MAZZOCCHI PIETRO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Alle ore 18,37 era entrato il Consigliere Matteo Lunni;

Alle ore 19,39 rientra il Consigliere Tiziana Fusaro, presenti n. dodici Consiglieri;

Esponde il Sindaco;

Premesso che:

- l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'art. 151 del D. Lgs. n. 267 del 10/08/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) stabilisce che "gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il Bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale";
- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 61 del 14.12.2019 sono state approvate per l'anno 2020 le aliquote IMU e TASI, confermando le aliquote deliberate per l'anno d'imposta 2019;
- l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 27.12.2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;
- l'art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, lascia ferme le facoltà di regolamentazione dell'IMU di cui all'art. 52 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate

tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: “Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”.
- l'art 107 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia), convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, differisce al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2020/2022;
- il comma 3-bis dell'art. 106 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n.77 dispone l'ulteriore differimento al 30 settembre 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;

Tutto ciò premesso:

Considerato che l'art. 1 della legge n. 160 del 2019 dispone:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 760, che per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754 è ridotta al 75 per cento;

Visti altresì i seguenti commi dell'art. 1 della legge 160/2019:

- comma 755, che stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del Consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;
- comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

Dato atto che:

- il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il

modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Preso atto delle aliquote IMU e TASI approvate con riferimento all'anno 2020 con Deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 14.12.2019;

Dato atto che ai fini della determinazione delle aliquote dell'IMU si deve tener conto dell'esigenza di garantire il necessario equilibrio di bilancio;

Considerato che dalle stime elaborate sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote, così come indicato nell'Allegato A):

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo 0,5 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo 0,5 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 10,1 per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.

Ritenuto inoltre di stabilire che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione si verifica;

Preso atto dei casi di agevolazione ed esenzione previsti dalla L. n. 160 del 27.12.2019;

Considerato che nel bilancio di previsione 2020/2022, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 68 del 14.12.2019, lo stanziamento riferibile al gettito IMU è pari ad € 1.905.000, di cui € 1.780.000 relativo al capitolo 1007/1 (Imposta Municipale Unica) ed € 125.000 al capitolo 1026/1 (TASI);

Dato atto che, rispetto alla suddetta previsione, la dinamica dei pagamenti relativi alla prima rata IMU, scaduta in data 16.06.2020, fa presumere, anche in relazione agli effetti economici attribuibili all'emergenza Covid, una riduzione del gettito complessivo del tributo del 12% circa, cui corrisponde una variazione negativa pari ad € 225.000 e un conseguente stanziamento IMU residuo di € 1.680.000;

Considerato che le aliquote sopra indicate sono coerenti con tali nuove previsioni di gettito IMU per l'anno 2020 pari ad **€ 1.680.000**;

Visto l'art. 42 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi:

- dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del d.Lgs n. 267/2000;
- dal Revisore Unico dei conti ex art.239, comma 1 lett. b) punto 7 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.

Aperta la discussione interviene il Consigliere Chiara Azzali della lista "Impegno e passione" chiedendo se queste aliquote sono ancora obbligate dal Piano di riequilibrio;

Il Consigliere Guido Guasconi della lista "Terza Lista" afferma che una cosa è il Regolamento e una cosa sono le aliquote. Riporta il provvedimento adottato dal Comune di Castel S. Giovanni che ha ritoccato le aliquote per le botteghe artigianali, in linea con i provvedimenti COVID. Parla degli affitti a canone concordato e delle aliquote. Qui da noi le aliquote sono al massimo e quando ci sono riduzione sono dovute per legge;

Il Consigliere Maria Raffaella Carrà della lista "Borgonovo cambia" fa presente che nel nostro Comune non esiste la possibilità di fare il canone di comodato;

Il Consigliere Guido Guasconi ribatte che può farlo con decisione autonoma;

Con voti favorevoli nove e tre contrari (Azzali, Guasconi, Poggi) espressi nei modi e termini di legge;

D E L I B E R A

- 1) **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di approvare** le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020, come da Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
 - 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,5 per mille;
 - 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0,5 per mille;
 - 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
 - 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
 - 6) terreni agricoli: aliquota pari al 10,1 per mille;
 - 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.
- 3) **di stabilire** che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione si verifica;
- 4) **di dare atto** dei casi di agevolazione ed esenzione previsti dalla L. n. 160 del 27.12.2019;

- 5) **di dare atto che** la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;
- 6) **di dare atto che** ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo.

Inoltre, in relazione all'urgenza, con separata votazione, con voti favorevoli nove contrari tre (Azzali, Guasconi, Poggi) espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

- 7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Dlgs. n. 267/00.

Approvato e sottoscritto

Il Sindaco
MAZZOCCHI PIETRO

Firmato da:
PIETRO MAZZOCCHI
Codice fiscale: TINT-MZZPTR81C08B025N
Valido da: 11-06-2019 10:34:54 a: 11-06-2022 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale SigningTime: 22-09-2020 10:47:05
Approvo il documento

Il Segretario Generale
Dott.ssa MARTA PAGLIARULO

Firmato da:
MARTA PAGLIARULO
Codice fiscale: PGLMRT54L36A1498
Valido da: 26-06-2020 11:40:26 a: 26-06-2023 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale SigningTime: 22-09-2020 10:48:28



“ALLEGATO A”

ALIQUOTE IMU – ANNO 2020

Aliquota 6,0 per mille

- Abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze per ciascuna delle categorie C/2, C/6, C/7 **in quanto non oggetto di esenzioni IMU.**

Aliquota 0,5 per mille:

- Fabbricati rurali ad uso strumentale;
- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Aliquota 10,6 per mille con riduzione della base imponibile del 50%

- Fabbricati di **interesse storico artistico**;
- Fabbricati **inagibili o inabitabili**, ove tale condizione sia accertata dall'Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, da allegare alla dichiarazione; in alternativa, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con cui attesta di essere in possesso della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato;
- Abitazione concessa in **comodato d'uso gratuito** a parenti in linea retta fino al I grado.

La riduzione della base imponibile del 50% prevista dalla Legge 160/2019, art. 1, comma 747, lettera c) per le abitazioni concesse in comodato gratuito, fatta eccezione per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, è applicata alle seguenti condizioni previste dalla legge sopra indicata:

- o che sia utilizzata dal comodatario come abitazione principale, con contratto registrato;
- o che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune dove è sitato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche se il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso



comun un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Aliquota 10,6 per mille:

- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti compresi
 - o Altri fabbricati;
 - o Fabbricati classificati nel gruppo catastale D (ad eccezione della categoria D/10);
 - o Aree fabbricabili;

Aliquota 10,1 per mille:

- Terreni agricoli

L'IMU non è dovuta per i terreni agricoli:

- a) Posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole, indipendentemente dall'ubicazione dei terreni stessi;
- b) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- c) ricadenti in aree montane o di collina come da Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (dal 2016).

DETRAZIONI

Detrazione di Legge per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze di euro 200,00 rapportati ai mesi di utilizzo e al numero di persone che utilizzano l'immobile e che vi risiedono.



Comune di Borgonovo Val Tidone
(Provincia di Piacenza)

Allegato alla proposta di Deliberazione numero 88 del 22.07.2020

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

PARERE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

In ordine alla Regolarità Tecnica

(Art. 49, comma 1, Decreto L.vo n. 267 del 18.08.2000)

FAVOREVOLE

Sede Municipale li, 22.07.2020

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Rag .Ivana Pallavera

Firmato da:

IVANA PALLAVERA

Codice fiscale: PLLVNI65R65F205H

Organizzazione: NON PRESENTE

Valido da: 30-10-2018 11:30:21 a: 30-10-2021 02:00:00

Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT

Riferimento temporale 'SigningTime': 23-07-2020 12:26:40

Approvo il documento



Comune di Borgonovo Val Tidone
(Provincia di Piacenza)

Allegato alla proposta di Deliberazione numero 88 del 22.07.2020

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

In ordine alla Regolarità Contabile

(Art. 49, comma 1, Decreto L.vo n. 267 del 18.08.2000)

FAVOREVOLE

Sede Municipale li, 23.07.2020

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Rag. Ivana Pallavera

Firmato da:

IVANA PALLAVERA

Codice fiscale: PLLVNI65R65F205H

Organizzazione: NON PRESENTE

Valido da: 30-10-2018 11:30:21 a: 30-10-2021 02:00:00

Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT

Riferimento temporale 'SigningTime': 23-07-2020 12:22:45

Approvo il documento

ee21

PARERE DEL REVISORE – VERBALE N. 13 DEL 25.07.2020

Oggi 25 luglio 2020, il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di Borgonovo Val Tidone ha esaminato la proposta di delibera avente ad oggetto "Approvazione Aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) – anno 2020", ai sensi dell'art. 239 D.Lgs. 267/2000.

Per tale proposta il Revisore,

premessò che

l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 prevede il parere obbligatorio dell'organo di revisione in materia di proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

dopo aver preso visione:

- ♦ della normativa vigente;
- ♦ della proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale;
- ♦ dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;
- ♦ della documentazione richiesta;

tenuto conto

- degli approfondimenti effettuati in materia;
- che la proposta di deliberazione in merito alla nuova Imu riproduce nella sostanza la gamma di aliquote e detrazioni delle precedenti impostazioni in materia di Imu e Tasi;

il Revisore esprime parere

FAVOREVOLE

ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 relativamente a:

- osservanza delle norme di legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dal Testo Unico Enti Locali;
- congruità, coerenza, attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi;

invita l'Amministrazione comunale

- ad allegare il presente parere alla documentazione da consegnare per la discussione e l'approvazione della proposta di deliberazione.

Reggio Emilia, 25 luglio 2020.

Il Revisore dei Conti

